



DPCM 05.12.97 – Requisiti acustici passivi degli edifici.

Il Parlamento limita l'applicazione ... viaggio nel futuro.

MARIO NOVO

Per un qualche “oscuro” motivo, il legislatore ha ritenuto di limitare il campo applicativo del Decreto 05.12.97 in tema di requisiti acustici passivi degli edifici emanato appunto nel 1997 nel contesto delle disposizioni applicative previste dalla Legge quadro 447/95 riferita all'inquinamento acustico con finalità di *“contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi”*.

Non si può non notare che, per 12 anni il Legislatore è stato “sordo” alle richieste di correzione degli errori contenuti nel testo dell'originario DPCM 05.12.97, ora improvvisamente “sente” la necessità di interessarsi proprio a quel Decreto ed in un anno si attiva con un primo decreto ed un quasi secondo che svuotano le caratteristiche di dovuta tutela della esposizione al rumore dovute ai cittadini.

E' bene precisare che le disposizioni indicate nel DPCM 05.12.97 restano in vigore nei rapporti tra la P.A. ed i soggetti che a questa devono riferirsi per ottenere il certificato di agibilità.

La Pubblica Amministrazione avrà la **non delegabile** incombenza di controllare, possibilmente in modo serio e puntuale, il rispetto di una legge dello stato che viene dichiarata soddisfatta, su autodichiarazione. Sul presupposto di veridicità e rispondenza la P.A. rilascia l'attestazione di agibilità che costituisce, trattando in termini di rispetto di requisiti minimi di igiene dell'immobile, il punto di partenza del valore commerciale dell'immobile stesso.

E' alla Pubblica Amministrazione che il cittadino, desideroso di avere notizie sulla veridicità del certificato di agibilità, dovrà riferirsi soprattutto per quei comuni che hanno riportato i contenuti del DPCM 05.12.97 nei propri regolamenti di attuazione delle zonizzazioni o nei propri regolamenti di igiene o regolamenti edilizi.

In quest'ottica sarà certamente conseguente un aggravio di attività e quindi di spesa per la P.A..

A volte la realtà anticipa le intenzioni e così avviene che un Collega si trova ad interessarsi di un caso secondo la metodologia che si prospetta con la legge in emanazione; un vero e proprio viaggio nel futuro.

Per doverosa citazione si riporta la segnalazione giunta dall'esperto Collega Francesco Antonio Pelucchi.



“Una possibile soluzione alla mancanza di isolamento acustico di un solaio e di una parete divisoria tra distinte unità immobiliari.”

Il tutto nasce dal contenzioso iniziato circa tre anni fa tra gli acquirenti di alcuni appartamenti di un edificio di civile abitazione di n. 5 alloggi sito in un comune della provincia di Perugia ed il costruttore. Per tale immobile era stato rilasciato regolare certificato di agibilità dal competente ufficio comunale. La CTU aveva riscontrato il non rispetto di due parametri indicati dal D.P.C.M. 05/12/1997 ($L'_{n,w}$ e R'_w).

A seguito della verifica da parte del CTU dell'agibilità rilasciata, il comune ha richiesto all'ARPA un accertamento dei requisiti acustici di tale immobile, dal quale è emerso il non rispetto sia del $L'_{n,w}$ che del R'_w .

Pertanto il responsabile dell'area urbanistica ha comunicato al costruttore l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge rispetto all'agibilità rilasciata con invito a fornire le proprie osservazioni in merito ed i provvedimenti ritenuti opportuni da mettere in atto al fine di rispettare i limiti previsti dal decreto.

Da una verifica eseguita dal sottoscritto, chiamato a risolvere tale problema, è stato accertato che l'indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato " $L'_{n,w}$ ", nel soggiorno, avente il pavimento in gres porcellanato, era di 75 dB, mentre nella camera da letto, con il pavimento in parquet, di 64 dB. Per la parete divisoria posta tra distinte unità immobiliari la prova in opera non è stata eseguita, ma si è fatto riferimento al valore riscontrato dai tecnici dell'ARPA ($R'_w = 45$ dB).

La richiesta del costruttore era quella di porre rimedio al problema escludendo interventi demolitivi. Dopo alcune prove con diversi materiali si è deciso di coprire tutto il pavimento dell'appartamento (gres e parquet), ad eccezione dei bagni, con un parquet ad incastro posto sopra una guaina, il tutto per uno spessore di 10-11 mm. Sopra le soglie del portoncino di ingresso e delle porte finestre è stata incollata una nuova soglia di marmo, spessore 10 mm. Fortunatamente tutte le porte interne, il portoncino di ingresso e le porte finestre non hanno subito tagli perché tra il telaio ed il controtelaio vi era circa 1 cm di aria. L'altezza interna dell'appartamento era maggiore di 2,7 m. Risultati finali: soggiorno $L'_{n,w} = 55$ dB, camera $L'_{n,w} = 54$ dB. Spesa complessiva (a parte la causa) poche migliaia di euro. Differenza dal punto di vista estetico nelle camere dove già vi era il parquet, praticamente nulla (come si può vedere dalle foto allegate).

Per la parete divisoria si è deciso di realizzare una controparete su struttura metallica con due lastre di cartongesso, di cui una in cartongesso appesantito. Nell'intercapedine tra i montanti è stata inserita lana minerale. Spessore finale della controparete 8 cm. $R'_w = 51$ dB.

Il tecnico competente in acustica ambientale

Per. Ind. Pelucchi Francesco Antonio”

Strada praticabile.



Il Collega mette a disposizione anche alcune riprese fotografiche che illustrano gli interventi svolti.

Camera da letto prima e dopo



Soggiorno prima e dopo



Le soglie dopo l'intervento





La controparete



Certamente il caso è stato gestito in condizioni favorevoli perché i locali si presentano non arredati e questo fa ritenere che siano venute meno le condizioni di disagio da sempre lamentate dai proprietari degli alloggi già occupati.

L'esperto Collega segnala poi un proprio scritto sempre in tema di interventi riparatori da applicare in caso di carenze sui requisiti degli alloggi.

Il testo è riportato al link:

http://www.acustica.it/documenti/cosi_e/conferenza%20ferrara%202009%20pelucchi.pdf

Buona lettura.